



**Dottor LUCA BOLLINI Notaio**  
MILANO - Via Mazzini, 20 - Tel. 02 - 878551

N. 19518 di Rep.

N. 6466 di Racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 14 (quattordici) del mese di giugno.

Alle ore 15.15 (quindici e minuti quindici).

In Rescaldina, via Legnano n. 24.

Davanti a me dottor LUCA BOLLINI Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

REGISTRATO ALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE DI  
MILANO 2  
IL 25 giugno 2018  
SERIE 1T N. 31749 CON  
€ 200,00 IMPOSTA REGISTRO  
€ 156,00 IMPOSTA DI BOLLO

E' personalmente comparso il signor:

- MESSINI MARCO nato a Firenze il 22 febbraio 1958, residente a Buttigliera Alta (TO), Via Braida Vecchia n. 3.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo.

E quivi detto comparente nell'interesse della:

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il capitale sociale deliberato di Euro 45.046.782,57 (quarantacinquemilioni quarantaseimilasettecentottantadue e cinquantasette) sottoscritto e versato per Euro 17.546.782,57 (diciassettemilioni cinquecento quarantaseimilasettecentottantadue e cinquantasette) iscritta presso il Registro delle Imprese di

Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale n.

00771920154, R.E.A. n. MI - 443968;

mi richiede di assistere redigendone in forma pubblica il relativo verbale alla assemblea degli azionisti di detta società qui riunita in unica convocazione.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor BENILLOUCHE JOEL DAVID rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto ed invita l'assemblea, al fine di agevolare la comprensione dei temi da parte dell'Assemblea stessa e di svolgere direttamente le necessarie operazioni formali, a nominare il proprio Presidente, a sensi dell'articolo 12) dello statuto sociale, nella persona del signor MESSINI MARCO, italiano madrelingua.

Messa ai voti per alzata di mano, tale proposta viene approvata a maggioranza, fatta prova e controprova, con il voto contrario dei soci D'ATRI STELLA con n. 10 azioni, BLOCKCHAIN GOVERNANCE con n. 10 azioni, MARINO TOMMASO con n. 1 azione e nessuno astenuto.

Assume quindi la presidenza dell'assemblea il signor MESSINI MARCO come sopra comparso.

Il Presidente dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per il giorno 14 giugno 2018 alle ore 15,00, in Rescaldina, via Legnano n. 24, è stato pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in data 14 maggio 2018;

- che, per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente signor BENILLOUCHE JOEL DAVID;

che tutti i membri del Collegio Sindacale hanno giustificato la loro assenza come da documentazione in atti sociali;

- che il capitale sociale di euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquantasette) è diviso in n. 380.921.019 (trecentottantamilioninovecentoventunomiladiciannove) azioni ordinarie quotate, da n. 2.138.888.889 (duemiliardicentotrentottomilioniotocentottantottomilaottocentottantanove) azioni ordinarie non quotate e da n. 3.427.203 (tremilioni-quattrocentoventisettemiladuecentotré) azioni di risparmio prive di valore nominale;

- che sono fino a questo momento presenti, in pro-

prio o per delega, numero 7 (sette) azionisti, portatori di numero 2.066.348.368 (duemiliardisessantaseimilionitrecentoquarantottomilatrecentosessantotto) azioni ordinarie, pari al 82,004% (ottantadue virgola zero zero quattro per cento) delle complessive n. 2.519.809.908 (duemiliardicinquecentodiciannovemilioniottocentonovemilanovecentootto) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscon-

tro orario degli eventuali allontanamenti prima di

ogni votazione - verrà allegato al presente verba-

le assembleare;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci,

integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi

dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a di-

sposizione, l'elenco nominativo degli azionisti

che partecipano direttamente o indirettamente in

misura superiore al due per cento del capitale so-

ciale sottoscritto, rappresentato da azioni con di-

ritto di voto, è il seguente:

- Astrance Capital S.A.: titolare della piena pro-

prietà di azioni pari al 7,009% (sette virgola ze-

ro zero nove), tutte con diritto di voto;

- Zucchi S.p.A., che fa riferimento all'azionista

Astrance Capital S.A.: titolare della piena pro-

prietà di azioni pari all'82,693% (ottantadue vir-

gola seicentonovantatré per cento), tutte con di-

ritto di voto;

- che in relazione alle partecipazioni di cui al

punto precedente sono stati adempiuti tutti gli ob-

blighi di comunicazione previsti dalla legge;

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari

e giornalisti qualificati di assistere alla riunio-

ne assembleare;

- che il rappresentante comune degli azionisti di risparmio signor PETRERA MICHELE è presente;

- che non è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF;

- che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che sono stati regolarmente effettuati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e della Consob.

Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in unica convocazione per discutere sull'ordine del giorno di cui sotto e richiamato l'art. 14 dello statuto sociale, invita l'assemblea a richiedere al Dottor Luca Bollini, notaio in Milano, seduto al suo fianco, di fungere da segretario per la Parte Ordinaria dell'assemblea e di redigere in forma pubblica il verbale della Parte Straordinaria.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova

e controprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.

A questo punto il Presidente:

- comunica che assiste, in rappresentanza della Società di Revisione "MAZARS ITALIA s.p.A." la dottoressa ELEONORA TROVATI;

- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata

di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitarne la verbalizzazione.

Il Presidente dà quindi lettura dello

#### ORDINE DEL GIORNO

#### **Parte Ordinaria:**

O M I S S I S

#### **Parte Straordinaria:**

1) Modifiche dell'articolo 5 dello statuto sociale.

In relazione a tale ordine del giorno il Presidente informa che è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, la relazione degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998 n. 437.

Viene quindi svolta la Parte Ordinaria all'Ordine del Giorno per la quale viene redatto verbale a parte.

Terminata alle ore 17.11 (diciassette e minuti undici) la trattazione della Parte Ordinaria, il



Presidente con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, riferisce che, alla luce dei perfezionati aumenti di capitale precedenti, il Consiglio di Amministrazione, nella parte relativa all'assemblea straordinaria della Relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 ter D.Lgs. 58/1998, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", propone una serie di modifiche dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

Propone altresì alcune modifiche richieste dagli azionisti di risparmio inerenti la cancellazione del valore nominale delle azioni.

Infine propone l'adeguamento del termine finale di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrants GEM avendo posticipato di un anno l'emissione degli stessi.

Il Presidente invita il Notaio a dare lettura della proposta deliberativa.

1) Modifiche dell'articolo 5 dello statuto sociale.

In relazione a tale ordine del giorno il Presidente informa che è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, la relazione degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 3

D.M. 5 novembre 1998 n. 437.

"L'assemblea straordinaria dei soci della società

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- riunita in unica convocazione il 14 giugno 2018,

delibera

di apportare all'articolo 5 dello Statuto Sociale

le modifiche esposte dal Consiglio di Amministra-

zione nella propria relazione redatta ai sensi e

per gli effetti dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998,

datata 10 maggio 2018. e di approvare il seguente

nuovo testo dell'articolo 5) dello statuto sociale:

"Art. 5) - Il capitale sociale è di Euro

17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquaran-

taseimilasettecentottantadue e cinquantasette cen-

tesimi) diviso in complessive n. 2.519.809.908

(duemiliardicinquecentodiciannovemilioniottocentono-

vemilanovecentootto) azioni ordinarie interamente

liberate e n. 3.427.403 (tremilioni quattrocentoven-

tisettemilaquattrocentotré) azioni di risparmio

non convertibili, senza indicazione del valore no-

minale, tutte rappresentative della medesima fra-

zione del capitale.

L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014

ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale, per un massimo

di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), inclusivi di sovrapprezzo a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6 Codice Civile, riservato a GEM da liberarsi in una o più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 10 aprile 2019 mediante emissioni di nuove azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione;

- di aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un ammontare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila), inclusivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2020, mediante la sottoscrizione di massime n. 46.000.000 (quarantaseimilioni) azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, aventi medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Ogni azione è indivisibile.

Le azioni interamente liberate possono essere nominative od al portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, salvo divieti di legge.

Le azioni di risparmio non sono convertibili in azioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristiche:

- gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza di 3 (tre) centesimi per azione.

- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a 3 (tre) centesimi, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

- Gli utili rimanenti di cui l'assemblea delibera la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura di 3 (tre) centesimi per azione.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, tale maggiore importo sarà proporzionalmente ridotto; il nuovo importo verrà determinato dividendo

l'importo del dividendo privilegiato per il rapporto tra il nuovo capitale sociale ed il precedente; il maggiore importo sarà comunque arrotondato per eccesso all'unità e non potrà essere inferiore a 2 (due) centesimi.

- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

- Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per il valore di 1 (uno) Euro per azione.

- La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore complessivo delle altre azioni.

- Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità contabile delle azioni nella misura esistente prima della riduzione e della reintegrazione del capitale.

- In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea

straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio."

Il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è pari a numero 2.066.348.368 (duemiliardisessantaseimilionitrecentoquarantottomilatrecentosessantotto) azioni pari all'82,004% (ottantadue virgola zero zero quattro per cento) del capitale sociale e che sono presenti n. 9 (nove) azionisti di cui 4 (quattro) per delega e n. 5 (cinque) in proprio.

Aprire quindi la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

D'ATRI chiede perché è stato concesso un ulteriore termine a GEM per la sottoscrizione dell'aumento di capitale alla stessa destinato. Continua

che il punto cruciale è che è stato stabilito in un euro il valore di rimborso delle azioni di risparmio in caso di scioglimento della società. Calcola pertanto che le azioni di risparmio avrebbero diritto, in caso di scioglimento, ad un rimborso complessivo di Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila) pari a circa il 20% (venti per cento) dell'intero capitale sociale. Su un capitale di Euro 17.500.000,00 (diciassettemilionicinquecentomila) ne rimarrebbero soltanto 14.000.000,00 (quattordicimilioni) per il rimborso di tutte le azioni ordinarie con evidente danno per tutti gli azionisti ordinari. Chiede se l'azionista di maggioranza abbia tenuto conto anche di questa circostanza.

Invita perciò a non votare a favore.

PETREIRA sull'argomento precisa che l'articolo 5 dello statuto della società continuava a fare riferimento al "valore nominale" delle azioni in contrasto con quanto deliberato dall'assemblea straordinaria del 24 gennaio 2011 che ne aveva sancito l'eliminazione.

La possibilità di emettere Azioni prive di indicazione del valore nominale è espressamente prevista dal codice civile, articoli 2328 e 2346, tuttavia, nel diritto societario e nell'ambito della disci-

plina statutaria della Società, il valore nominale unitario delle Azioni assume rilevanza per gli Azionisti di risparmio, sia per la determinazione del dividendo spettante sia per l'individuazione di certi diritti spettanti in tema di eventuale messa in liquidazione della Società e in tema di partecipazione alle perdite e di riduzione del capitale (art. 5 dello Statuto).

In occasione della delibera dell'assemblea straordinaria del 24 gennaio 2011, nell'adottare le modifiche statutarie relative all'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni si era intervenuto correttamente nell'adeguare le clausole riguardanti il dividendo, riformulandole con una espressione in valore assoluto corrispondente all'originaria percentuale applicata sul valore nominale delle azioni di risparmio così come esistenti al momento della deliberazione, ma non si era intervenuto a coordinare, ove necessario, le altre clausole dello Statuto, rendendo di difficile individuazione il criterio in base al quale determinare la misura dei diritti delle azioni di risparmio, allora pari al valore nominale di euro 1,00 (uno).

In considerazione di ciò nell'interesse della cate-



goria degli azionisti di risparmio, dichiara che si è attivato ed ha chiesto alla società di correggere lo statuto nei termini che l'assemblea oggi è chiamata ad approvare.

Ringrazia la società per avere sottoposto questa delibera all'approvazione della prima assemblea utile successiva alla sua richiesta.

Conclude sul problema del fondo stanziato dalla società per gli azionisti di risparmio, sollevato nel corso di questa assemblea da alcuni azionisti, ritenendo che non sia questa la sede competente per discuterne.

Per quanto riguarda le osservazioni poste dal socio D'ATRI, il presidente sottolinea come vi sia una differenza sostanziale tra il possesso di una quota pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale di una società ed il riconoscimento di una somma di denaro sulla base di un valore precedentemente riconosciuto, in caso di liquidazione di una società e, pertanto, non ritiene di dover accettare né concordare con l'interpretazione del socio D'ATRI circa il possesso del 20% (venti per cento) della società da parte degli azionisti di risparmio.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente met-

te ai voti la proposta di delibera sopra trascritta.

Messa ai voti per alzata di mano tale proposta viene approvata a maggioranza, fatta prova e controprova, con il voto contrario degli azionisti D'ATRI STELLA con n. 10 (dieci) azioni; BLOCKCHAIN GOVERNANCE con n. 10 (dieci) azioni, MARINO TOMMASO con n. 1 azioni, ACERBI SERGIO con n. 40.000 (quarantamila) azioni e con l'astensione degli azionisti ANTONINI WILLIAM con n. 25.000 (venticinquemila) azioni e FALERI DAVIDE con n. 39.076 (trentanove milasettantasei) azioni.

Il Presidente dà atto che il testo aggiornato dello statuto sociale a seguito della modifica dell'articolo 5) sopra approvata, è quello che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 17.46 (diciassette e minuti quarantasei).

Si allega al presente verbale sotto la lettera "C" l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute.

Omisi lettura degli allegati per volontà del componente.

E richiesto

io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Consta l'atto

di cinque fogli scritti per diciannove intere pagine e parte della ventesima.

F.to Marco Messini

F.to LUCA BOLLINI

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----




# zucchigroup

**VINCENZO ZUCCHI S.p.A.**  
Via Legnano n. 24 – 20127 Rescaldina (MI)  
Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154  
Numero REA MI 443968  
Capitale sociale Euro 7.546.782,57 int. vers.

**Relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998 relativa all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti**

Il presente documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede della società e depositata presso il meccanismo di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) il 14 maggio 2018.



# zucchigroup

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea della Società, in sede Ordinaria e Straordinaria, per il giorno 14 giugno 2018 in unica convocazione per sottoporre agli Azionisti gli argomenti di cui al sottoesteso:

## Ordine del Giorno

### PARTE ORDINARIA

- 1) Bilancio d'esercizio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2017; deliberazioni inerenti.
- 3) Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Proposta di costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447-bis del codice civile in adempimento agli obblighi contenuti nell'accordo di ristrutturazione sottoscritto con le banche finanziatrici in data 23 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifiche dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

\*\*\* \*\*

In merito agli argomenti di cui all'ordine del giorno si fa presente quanto segue.

### PARTE ORDINARIA

#### **1. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

In merito a tale proposta all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, cod. civ.).

Il progetto di bilancio di esercizio di Vincenzo Zucchi S.p.A. e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 1 marzo 2017.

Ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 D.Lgs. 58/1998. Le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale e la relazione indicata nell'articolo 153 del D.Lgs. 58/1998 saranno messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.

La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari disposta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998, in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana, sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

La proposta che si sottopone all'Assemblea è la seguente:

"L'assemblea ordinaria dei soci della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

- riunita in unica convocazione il 14 giugno 2018,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, che chiude con un risultato netto consolidato in utile di Euro 3.555 migliaia,

# zucchigroup

delibera:

- a. di approvare la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- b. di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 1.491.817,64 (unmilionequattrocentonovantunmilaottocentodiciassette/64) destinandolo a parziale copertura delle perdite maturate negli esercizi precedenti;
- c. di prendere atto della relazione annuale per l'esercizio 2017 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società."

## 2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE: POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO E RESOCONTO SULL'APPLICAZIONE DELLE POLITICHE STESSE NELL'ESERCIZIO 2015; DELIBERAZIONI INERENTI.

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento della Consob concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999 come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), che sarà depositata ai sensi di legge almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, presso la sede della Società, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo [www.zucchigroup.it](http://www.zucchigroup.it) e con le altre modalità previste dal Regolamento Emittenti.

## 3. INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda ai Signori Azionisti che l'articolo 15 dello Statuto sociale prevede che la Società venga amministrata da un Consiglio composto da tre a quindici membri i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2016 aveva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, così composto:

- Benillouche Joel nato a Saint Germain en Laye (Francia) il 12 ottobre 1973;
- Gayet Florian nato a Parigi (Francia) il 21 giugno 1979;
- Rigamonti Antonio nato a Seriate il 25 febbraio 1945;
- Angius Paolo nato a Cagliari il 4 giugno 1970;
- Curzio Marina nata a Varese il 21 ottobre 1973;
- Antonella Negri Clementi nata a Milano il 7 dicembre 1956;
- Polliotto Patrizia nata a Pinerolo il 21 marzo 1962;
- Fornari Giuseppe nato a Lecce l'11 settembre 1967.

In data 26 ottobre 2017, il Consigliere Antonio Rigamonti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per sopraggiunti impegni e, in data 30 ottobre 2017, il Consiglio, preso atto delle stesse, ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, Michel Pierre Lhoste, la cui nomina sarebbe dovuta essere stata confermata alla prima assemblea utile.

In data 6 gennaio 2018 è cessato dalla carica Michel Pierre Lhoste.

Alla luce di quanto precede, i Signori Azionisti sono chiamati pertanto a deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione o alla riduzione del numero dei consiglieri ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ai sensi dello Statuto sociale, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario

# zucchigroup

di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

#### 4. PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE EX ART. 2447-BIS DEL CODICE CIVILE IN ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI CONTENUTI NELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE SOTTOSCRITTO CON LE BANCHE FINANZIARIE IN DATA 23 DICEMBRE 2015.

Nell'ambito del processo di ristrutturazione, l'accordo di ristrutturazione sottoscritto con le banche finanziatrici in data 23 dicembre 2015, omologato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, con decreto emesso in data 19 febbraio 2016, depositato in cancelleria in data 2 marzo 2016 (l'"**Accordo di Ristrutturazione**"), prevede la dismissione di alcuni immobili di proprietà della Vincenzo Zucchi S.p.A., siti in Isca Pantanelle, Notaresco, Casorezzo, Vimercate e Rescaldina. Tale dismissione, prevista nell'Accordo di Ristrutturazione, è funzionale al rimborso del debito.

L'Accordo di Ristrutturazione del debito bancario, a tal fine, prevede la costituzione di una SPV alla quale l'Emittente conferirà il ramo d'azienda costituito da: (a) una parte, pari ad Euro 30.000.000,00 (il "**Debito Trasferito**"), del debito della Società nei confronti delle banche finanziatrici, risultante al 30 settembre 2015; (b) gli immobili di proprietà della Società ubicati a Isca Pantanelle, Notaresco, Casorezzo, Vimercate e Rescaldina (gli "**Immobili**") ed ogni rapporto agli stessi connesso; nonché (c) i rapporti con cinque dipendenti della Società (di seguito il "**Ramo di Azienda**"). In alternativa al conferimento del Ramo d'Azienda in una SPV, la Società potrà decidere di conferire gli Immobili in un fondo d'investimento alternativo immobiliare di gradimento delle Banche Finanziatrici con contestuale accollo del Debito Trasferito da parte del fondo stesso ed integrale liberazione della Società da ogni obbligo relativo al Debito Trasferito.

Come disciplinato dall'Accordo di Ristrutturazione, si segnala che la parte di Debito Trasferito che non sia stata rimborsata con la vendita degli Immobili sarà oggetto di remissione a favore dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 1236 codice civile.

L'Accordo di Ristrutturazione prevede un *best effort* con l'obiettivo di completare la dismissione degli Immobili entro l'anno 2020 attraverso il conferimento di un mandato a vendere gli Immobili non esclusivo, senza rappresentanza e irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile ad un primario operatore immobiliare di gradimento delle Banche Finanziatrici. Tale incarico non è ancora stato attribuito in attesa venga definita e realizzata la struttura negoziale cui conferire gli Immobili ed il Debito Trasferito.

In data 12 giugno 2017, l'Emittente, in accordo con le Banche Finanziatrici, ha depositato un'istanza di interpello ex art. 11, comma 1, lettera a), l. n. 212 del 2000, al fine di poter rappresentare all'Agenzia delle Entrate la fattispecie disciplinata nell'Accordo di Ristrutturazione ed assicurarsi in merito alla fiscalità all'uopo applicabile. In data 16 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire il proprio parere evidenziando il fatto che la fattispecie di cui all'Accordo di Ristrutturazione "*non esprime alcuna azienda, essendo gli stessi (gli immobili oggetto di conferimento) chiamati solo a garantire il mero rimborso del Debito Trasferito e non manifestando alcuna funzionalità all'esercizio di un'attività d'impresa.*". Alla luce della risposta pervenuta dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'interpello depositato, la Società, in accordo con le Banche Finanziatrici, ha avviato il processo di valutazione sulla possibilità di procedere alla costituzione di un fondo immobiliare o, eventualmente, di adottare un'altra struttura negoziale, quale, a titolo esemplificativo, la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile. È, infatti, ben noto che la disciplina del patrimonio destinato è, sul piano concorsuale, sostanzialmente assimilabile a quella che si avrebbe dinanzi ad un conferimento in un SPV: in entrambi i casi il patrimonio destinato ovvero quello conferito non ricadono direttamente nella massa assoggettata al concorso, perché, nel caso di conferimento in un SPV, in tale massa ricade la partecipazione nel "veicolo", che di per sé rimarrebbe in *bonis*, mentre, nel caso di patrimonio destinato, esso viene trattato come cespite dell'attivo concorsuale, di cui si preserva non solo la consistenza, ma anche la destinazione al perseguimento dell'affare (una differenza si avrà sul piano gestorio, trascurabile, trattandosi di vendere immobili). Avuto riguardo agli artt. 182 bis, e 67, comma 3, lett. e), legge fallimentare, per la fruizione dell'esenzione dalla revocatoria possa considerarsi atto posto in essere in esecuzione dell'accordo omologato un atto diverso rispetto a quello espressamente previsto nell'Accordo di Ristrutturazione, ma diretto a conseguire lo stesso effetto sostanziale convenuto dalle parti, e che nella specie la costituzione di un patrimonio destinato, non pregiudichi l'efficacia dell'accordo e ponga le Banche Finanziatrici in condizioni di fruire dell'esenzione dalla revocatoria. In entrambi i casi la soluzione adottata non determinerebbe effetti economici positivi e/o negativi sull'Emittente e alcune effetto patrimoniale differente rispetto a quelli previsti nell'Accordo di Ristrutturazione.



# zucchigroup

Quanto sopra espresso in merito al patrimonio destinato è stato confermato alla Società anche dall'Avv. Prof. Alberto Jorio cui è stato richiesto un parere legale.

Per tutto quanto sopra esposto, la Vincenzo Zucchi S.p.A. sta valutando con le Banche Finanziatrici la sottoscrizione di un accordo integrativo all'Accordo di Ristrutturazione il quale prevederà che la "Società potrà, entro e non oltre il 31 luglio 2018, in alternativa a quanto previsto dagli Articoli 3.2 e 3.6 [...], nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge di tempo in tempo in vigore e delle disposizioni del presente Accordo di Ristrutturazione, conferire gli Immobili in un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447-bis del codice civile (il "Patrimonio Destinato"), fermi in ogni caso gli obblighi di cui agli articoli 3.3 (Ipoteche) e 3.4 (L'Earn-Out Immobiliare) che precedono. Resta inteso che

- i. *il Patrimonio Destinato, ove costituito in conformità alle disposizioni dell'accordo integrativo, assumerà contestualmente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1273, primo comma, del codice civile, il Debito Trasferito con contestuale integrale liberazione della Società, (i) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1273, secondo comma, del codice civile, dagli obblighi dalla stessa assunti ai sensi dei rispettivi Contratti Originari ed in relazione alla rispettiva Documentazione Finanziaria e (ii) da ogni obbligo relativo al Debito Trasferito nei confronti degli Istituti Finanziatori in relazione al quale la Società resterà obbligata, con riferimento all'intero proprio patrimonio sociale, in via solidale, con il Patrimonio Destinato;*
- ii. *nell'ipotesi di costituzione del Patrimonio Destinato, tutti i riferimenti a SPV contenuti nell'Accordo di Ristrutturazione dovranno intendersi riferiti, mutatis mutandis, al Patrimonio Destinato;*
- iii. *gli Istituti Finanziatori avranno diritto di opporsi, ai sensi dell'art. 2447-quater, secondo comma, del codice civile, alla deliberazione costitutiva del Patrimonio Destinato di cui all'art. 2447-ter del codice civile qualora tale deliberazione non sia integralmente coerente con le previsioni di cui all'accordo integrativo. Resta in ogni caso inteso che l'eventuale delibera costitutiva del Patrimonio Destinato di cui all'art. 2447-ter non potrà essere successivamente in alcun modo modificata e/o integrata senza il preventivo consenso degli Istituti Finanziatori.*

*Nel tracciare la disciplina organizzativa ed operativa del Patrimonio Destinato, la deliberazione costitutiva di cui all'art. 2447-ter dovrà prevedere, inter alia, la costituzione di un comitato composto da tre membri (con competenza in ambito immobiliare) di gradimento degli Istituti Finanziatori (il "Comitato"), cui saranno attribuite funzioni consultive e di monitoraggio del procedimento di Vendita degli Immobili, (ivi incluso il conferimento del Mandato). Rimane inteso che nell'ipotesi in cui la Società riceva un'offerta di acquisto di un Immobile che la stessa Società intenda accettare, sarà riservato al Comitato il compito di esprimersi sulla congruità del valore di cessione, con la previsione che, in caso di parere negativo del Comitato, la Società potrà procedere alla vendita solo con il previo consenso degli Istituti Finanziatori.*

Si evidenzia che la mancata o non corretta esecuzione degli impegni di cui all'Accordo di Ristrutturazione costituisce condizione risolutiva dell'accordo stesso.

In ogni momento successivamente al verificarsi di una condizione risolutiva, e decorsi i periodi di grazia e/o di sanatoria previsti anche dagli altri articoli dell'Accordo di Ristrutturazione, l'accordo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile senza effetti retroattivi, salvo che la Vincenzo Zucchi S.p.A. entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal verificarsi della predetta condizione risolutiva abbia trasmesso alle Banche Finanziatrici, per il tramite della Banca Agente, una richiesta di rinuncia, debitamente motivata e documentata, ad avvalersi della predetta condizione risolutiva, nel qual caso l'Accordo di Ristrutturazione s'intenderà risolto non automaticamente, ma solo alla ricezione da parte della Vincenzo Zucchi S.p.A. di una comunicazione scritta, inviata per il tramite della Banca Agente in conformità alle previsioni della convenzione interbancaria, tramite la quale le Banche Finanziatrici informino la Vincenzo Zucchi S.p.A. di volersi avvalere della facoltà di dichiarare risolto l'Accordo di Ristrutturazione.

In conseguenza di un'eventuale risoluzione, verrà meno la remissione del debito (pari a circa 49,6 milioni di Euro) perfezionata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1236 del codice civile.

## PARTE STRAORDINARIA

### 1. MODIFICHE DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE

# zucchigroup

Alla luce dei perfezionati aumenti di capitale precedenti, interamente liberati, si propongono le seguenti modifiche dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

Si propongono altresì alcune modifiche richieste dagli azionisti di risparmio. L'Emittente ritiene che in assenza di un'espressa indicazione, nello Statuto Sociale, del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono, ai sensi dell'articolo 2346, comma 3, codice civile, si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. Dunque, il valore nominale delle azioni, sia ordinarie che di risparmio, seppur non espressamente indicato nello Statuto Sociale, è sempre presente e determinabile. Alla luce di tale principio, più che di azioni prive di valore nominale si dovrebbe parlare di azioni senza indicazione di valore nominale o con valore nominale inespresso. Ad ogni modo, al fine di rendere più agevole la comprensione dei riferimenti contenuti nello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente propone anche le sotto indicate modifiche interessanti le azioni di risparmio.

Infine si propone l'adeguamento del termine finale di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrants GEM avendo posticipato di un anno l'emissione degli stessi.

Art. 5 Statuto Sociale vigente	Modifica da proporre
<p>Il capitale sociale è di Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue virgola cinquantasette centesimi) diviso in complessive n. 519.809.908 (cinquecentodiciannovemilioniottocentonovemilanoovecentootto) azioni ordinarie interamente liberate, n. 2.000.000.000 (duemiliardi) azioni ordinarie non interamente liberate e n. 3.427.403 (tremilioniquattrocentoventisettemilaquattrocentotré) azioni di risparmio non convertibili, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 24 gennaio 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladuecentosessanta nove virgola sessanta centesimi), in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant emessi in pari data a favore dei sottoscrittori di azioni di nuova emissione, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2014.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 28 giugno 2013 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 25.360.288,06 (venticinquemilioni trecentosessantamila duecentottantotto virgola zero sei centesimi), stabilendo che detto aumento sia inscindibile sino ad Euro 24.859.000,00 (ventiquattromilioniottocentocinquantanovemila ) e scindibile per la differenza, mediante</p>	<p>Il capitale sociale è di Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue virgola cinquantasette centesimi) diviso in complessive n. <del>519.809.908</del> <b>2.519.809.908</b> (cinquecentodiciannovemilioniottocentonovemilanoovecentootto) <b>(duemiliardicinquecentodiciannovemilioniottocentonovemilanoovecentootto)</b> azioni ordinarie interamente liberate, <del>n. 2.000.000.000</del> <b>n. 2.000.000.000</b> <del>(duemiliardi) azioni ordinarie non interamente liberate</del> e n. 3.427.403 (tremilioniquattrocentoventisettemilaquattrocentotré) azioni di risparmio non convertibili, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</p> <p><del>L'assemblea straordinaria in data 24 gennaio 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladuecentosessanta nove virgola sessanta centesimi), in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant emessi in pari data a favore dei sottoscrittori di azioni di nuova emissione, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2014.</del></p> <p><del>L'assemblea straordinaria in data 28 giugno 2013 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 25.360.288,06 (venticinquemilioni trecentosessantamila duecentottantotto virgola zero sei centesimi), stabilendo che detto aumento sia inscindibile sino ad Euro 24.859.000,00 (ventiquattromilioniottocentocinquantanovemila ) e scindibile per la differenza, mediante</del></p>

# zucchigroup

emissione, in due distinte tranches, di azioni ordinarie prive di valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi godimento regolare, gli stessi diritti e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, ed in particolare di prevedere (i) una Tranche A pari ad Euro 20.501.288,06

(ventimilionicinquecentounomiladuecentottantotto virgola zero sei), inscindibile fino ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) e scindibile per la differenza, da offrire in opzione agli Azionisti; e (ii) una Tranche B pari ad Euro 4.859.000,00 (quattromilioniottococinquantanovemila), da offrire a Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca di Legnano S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e Banco Popolare S.C. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2013 per entrambe le Tranches.

L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014 ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale, per un massimo di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), inclusivi di sovrapprezzo a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6 Codice Civile, riservato a GEM da liberarsi in una o più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 10 aprile 2019 mediante emissioni di nuove azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione;
- di aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un ammontare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila), inclusivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019, mediante la sottoscrizione di massime n. 46.000.000 (quarantaseimilioni) azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, aventi medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

L'assemblea straordinaria in data 26 maggio

~~emissione, in due distinte tranches, di azioni ordinarie prive di valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi godimento regolare, gli stessi diritti e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, ed in particolare di prevedere (i) una Tranche A pari ad Euro 20.501.288,06~~

~~(ventimilionicinquecentounomiladuecentottantotto virgola zero sei), inscindibile fino ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) e scindibile per la differenza, da offrire in opzione agli Azionisti; e (ii) una Tranche B pari ad Euro 4.859.000,00 (quattromilioniottococinquantanovemila), da offrire a Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca di Legnano S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e Banco Popolare S.C. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2013 per entrambe le Tranches.~~

~~L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014 ha deliberato:~~

~~- di aumentare il capitale sociale, per un massimo di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), inclusivi di sovrapprezzo a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6 Codice Civile, riservato a GEM da liberarsi in una o più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 10 aprile 2019 mediante emissioni di nuove azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione;~~

~~- di aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un ammontare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila), inclusivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019-2020, mediante la sottoscrizione di massime n. 46.000.000 (quarantaseimilioni) azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, aventi medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.~~

~~L'assemblea straordinaria in data 26 maggio~~



# zucchigroup

2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi godimento regolare, gli stessi diritti e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da offrire a GB Holding S.r.l. ovvero a una società di nuova costituzione controllata da Astrance Capital SAS, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile, con termine finale di sottoscrizione alla data dell'1 luglio 2016.

Ogni azione è indivisibile.

Le azioni interamente liberate possono essere nominative od al portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, salvo divieti di legge.

Le azioni di risparmio non sono convertibili in azioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristiche:

- gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza di 3 (tre) centesimi per azione.

- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a 3 (tre) centesimi, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

- Gli utili rimanenti di cui l'assemblea delibera la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura di 3 (tre) centesimi per azione.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, tale maggiore importo sarà proporzionalmente ridotto; il nuovo importo verrà determinato dividendo l'importo del dividendo privilegiato per il rapporto tra il nuovo capitale sociale ed il precedente; il maggiore importo sarà comunque arrotondato per eccesso all'unità e non potrà essere inferiore a 2 (due) centesimi.

- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

- Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

~~2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi godimento regolare, gli stessi diritti e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da offrire a GB Holding S.r.l. ovvero a una società di nuova costituzione controllata da Astrance Capital SAS, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile, con termine finale di sottoscrizione alla data dell'1 luglio 2016.~~

Ogni azione è indivisibile.

Le azioni interamente liberate possono essere nominative od al portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, salvo divieti di legge.

Le azioni di risparmio non sono convertibili in azioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristiche:

- gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza di 3 (tre) centesimi per azione.

- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a 3 (tre) centesimi, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

- Gli utili rimanenti di cui l'assemblea delibera la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura di 3 (tre) centesimi per azione.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, tale maggiore importo sarà proporzionalmente ridotto; il nuovo importo verrà determinato dividendo l'importo del dividendo privilegiato per il rapporto tra il nuovo capitale sociale ed il precedente; il maggiore importo sarà comunque arrotondato per eccesso all'unità e non potrà essere inferiore a 2 (due) centesimi.

- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

- Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per ~~l'intero valore nominale~~ **il valore di 1 (uno) euro per azione.**

# zucchigroup

- La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

- Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

- In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinaria della società, né quello di richiederne la convocazione.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

- La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore ~~nominale~~ delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore ~~nominale~~ complessivo delle altre azioni.

- Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di ~~valore nominale contabile delle azioni nella misura esistente prima della riduzione e della reintegrazione del capitale.~~

- In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinaria della società, né quello di richiederne la convocazione.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.


\*\*\* \*\*

Rescaldina, 10 maggio 2018

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Per allegazione:





S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"

Art. 2 - La società ha sede in Rescaldina.

Il domicilio di ogni azionista, per i suoi rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti, quello risultante dal Libro Soci.

La società può istituire sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze e simili in qualsiasi altra località ed anche all'estero.

Art. 3 - La società è duratura dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'assemblea potrà prorogare tale termine o deliberare lo scioglimento anticipato della società.

Art. 4 - L'attività della società ha per oggetto:

a) l'industria ed il commercio in Italia e all'estero di filati e tessuti di qualsiasi fibra tessile, manufatti e confezioni derivati dai tessuti e dalle fibre tessili e materie analoghe.

La società può, quindi, acquistare, impiantare ed esercitare, sia in proprio sia per conto terzi, tessiture, tintorie, candeggi e filature e qualsia-

si industria e commercio che abbia attinenza quanto sopra, gestire agenzie di vendita, concedere ed assumere rappresentanze, assumere il mandato di liquidare aziende affini;

b) la gestione in proprio di fondi agricoli e aziende agricole.

Per il raggiungimento dello scopo sociale di cui alle precedenti lettere a) e b), la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare e finanziaria, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

A titolo esemplificativo, quest'ultima attività comprende l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, il finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali la società partecipi, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli, il rilascio di fidejussioni, avalli, ipoteche e garanzie in genere a favore di terzi.

Art. 5) - Il capitale sociale è di Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquantasette centesimi) diviso in complessive n. 2.519.809.908 (duemiliardicinquecentodiciannovemilioniottocentono-



vemilanovecentootto) azioni ordinarie interamente liberate e n. 3.427.403 (tremilioni quattrocentoventisette mila quattrocentotré) azioni di risparmio non convertibili, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014 ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale, per un massimo di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), inclusivi di sovrapprezzo a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6 Codice Civile, riservato a GEM da liberarsi in una o più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 10 aprile 2019 mediante emissioni di nuove azioni ordinarie della società prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione;

- di aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un ammontare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00

(dodicimilionicinquecentomila), inclusi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2020, mediante la sottoscrizione di massime n. 46.000.000 (quarantaseimilioni) azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, aventi medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Ogni azione è indivisibile.

Le azioni interamente liberate possono essere nominative od al portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, salvo divieti di legge.

Le azioni di risparmio non sono convertibili in azioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristiche:

- gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza di 3 (tre) centesimi per azione.

- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a 3 (tre) centesimi, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

- Gli utili rimanenti di cui l'assemblea delibererà la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura di 3 (tre) centesimi per azione.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, tale maggiore importo sarà proporzionalmente ridotto; il nuovo importo verrà determinato dividendo l'importo del dividendo privilegiato per il rapporto tra il nuovo capitale sociale ed il precedente; il maggiore importo sarà comunque arrotondato per eccesso all'unità e non potrà essere inferiore a 2 (due) centesimi.

- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

- Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per il valore di 1 (uno) Euro per azione.

- La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore complessivo delle altre azioni.

- Le deliberazioni relative alla riduzione e alla

reintegrazione del capitale debbono assicurare mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità contabile delle azioni nella misura esistente prima della riduzione e della reintegrazione del capitale.

- In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

Art. 6 - Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o crediti e con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni

di altre categorie, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti di tali altre categorie.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonchè nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge.

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

#### A S S E M B L E E

Art. 7 - L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta

l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.

Art. 8 - Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che siano emesse azioni in tutto o in parte prive del diritto di voto.

Art. 9 - Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria e straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione, contenente tutti gli elementi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dovrà essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una

data per la seconda e, eventualmente, per la terza

convocazione dell'Assemblea, dandone notizia

nell'avviso di convocazione.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresen-

tino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento)

del capitale sociale possono chiedere per iscrit-

to, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione

dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo

diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti

e con le modalità previste dalle norme di legge e

regolamentari applicabili, l'integrazione dell'e-

lenco delle materie da trattare, indicando nella

domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni dell'elenco delle materie che

l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predet-

te richieste è data notizia nelle forme e nei ter-

mini previsti dalla normativa applicabile.

Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo

per la presentazione della richiesta d'integrazio-

ne, dovranno consegnare al Consiglio di Amministra-

zione una relazione sulle materie di cui essi pro-

pongono la trattazione. Il Consiglio di Amministra-

zione mette a disposizione del pubblico la relazio-

ne, accompagnata dalle proprie eventuali valutazio-

ni, contestualmente alla notizia di integrazione,

con le modalità sopra indicate.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni ordinariamente predisposte dal Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Art. 10 - Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire all'assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto, i quali risultino titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato.

Art. 11 - Per la rappresentanza in assemblea vale quanto disposto dalle norme di legge e regolamentari.

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.



Art. 12 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza relativa.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri, nel rispetto di quanto previsto nell'eventuale regolamento assembleare:

- per verificare la tempestività dei depositi e la regolarità delle deleghe, nonché in genere, per accertare il diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea, ad intervenire nella discussione e ad esprimere il voto;

- per stabilire se sussiste il numero legale e se l'assemblea è regolarmente costituita;

- per dirigere la discussione mantenendola nel limite degli oggetti portati dall'ordine del giorno e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;

- per proclamare l'esito delle votazioni e per riassumere a verbale le dichiarazioni eventualmente richieste dai soci.

Art. 13 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dalla legge.

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei

votanti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni dal voto.

Art. 14 - Il Presidente assenziente l'assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, sempre assenziente l'assemblea, due scrutatori tra gli azionisti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da Notaio.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - La società è amministrata da un Consiglio composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea.

La composizione del Consiglio deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato.

Essi durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

L'assemblea di volta in volta determina il numero degli Amministratori da eleggere.

Gli Amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio inerente l'ultimo esercizio sociale della loro carica e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convo-

cazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998) e sue modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata o, se diversa, la misura stabilita dalla Consob con regolamento e comunicata ai sensi dell'art. 144-septies del Regolamento Consob 11971/1999 e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le li-

ste sono depositate presso la Società.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

a) l'elenco degli azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che auto dichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

b) la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno degli azionisti che concorrono a presentare la lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato es attesta l'inesistenza di cause di ine-

leggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina;

d) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società;

e) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società.

La mancanza degli allegati comporta che la lista si considera come non presentata.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile.

I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente con i candidati non indipendenti.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti, in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

Se la lista "di maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

Qualora nell'ambito dei candidati eletti con la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti non ve ne sia alcuno che abbia i requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 16, il candidato eletto per ultimo nella lista "di maggioranza" in base al numero progressivo è sostituito dal candidato dotato dei requisiti di indipendenza, indica-

to nella medesima lista, che abbia il numero progressivo inferiore.

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al summenzionato requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato.

In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento del summenzionato requisito.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in assemblea; l'astensione



dal voto è parificata alla assenza;

b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'Organo Amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'Organo Amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età.

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia

stata presentata alcuna lista.

Resta fermo, sia nel caso in cui sia presentata una sola lista sia nel caso non sia presentata alcuna lista, la necessità di assicurare nella votazione il rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato. Pertanto, si applicheranno, mutatis mutandis, le medesime previsioni sopra stabilite con riferimento alla lista di maggioranza.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che risulta prima per numero di voti.

Qualora un Amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli Amministratori eletti dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in

tema di nomina di Amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza", di nomina di Amministratori indipendenti e del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato.

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'Organo Amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze e comunque in entrambi casi assicurando, ove necessario, il rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di Amministrazione e poi l'assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restan-

ti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari.

La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

Art. 16 - Requisiti degli Amministratori indipendenti.

Gli Amministratori indipendenti garantiscono la composizione degli interessi di tutti gli azionisti sia di maggioranza che di minoranza.

Sono indipendenti gli Amministratori che:

a) - non intrattengano direttamente, indirettamente o per conto di terzi, nè abbiano di recente intrattenuto relazioni economiche, di rilevanza tale da condizionare la loro autonomia di giudizio, con la società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con azionisti che singolarmente detengano nella società una partecipazione di controllo o di collegamento o che partecipino a patti parasociali per il controllo o il collegamento o che rivestano la carica di Ammini-

stratore in società o loro controllanti che abbiano tali caratteristiche;

b) - non abbiano controversie con la società o con sue controllate o non siano Amministratori, dipendenti o soci controllanti di una società con la quale la società abbia una controversia;

c) - non siano titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, nè partecipino a patti parasociali per il controllo della società stessa; non detengano - e/o non siano Amministratori o dipendenti di società che detengano - direttamente e/o indirettamente una partecipazione nel capitale della società in misura eguale o superiore al due per cento;

d) - non siano stretti familiari di Amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a), b) e c).

L'indipendenza degli Amministratori è valutata con periodicità almeno annuale dal Consiglio di Amministrazione, secondo un regolamento dallo stesso adottato, tenendo anche conto delle informazioni

che i singoli interessati sono tenuti a fornire.

L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato agli azionisti ed al Mercato.

Al fine della valutazione dell'indipendenza il Consiglio di Amministrazione tiene conto, per i rapporti di lavoro e per gli incarichi di Amministratore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi e, per le altre relazioni economiche, dell'ultimo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione che accerta il venir meno del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori delibera con la maggioranza degli Amministratori presenti.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza l'Amministratore nominato con tale veste si intende automaticamente dimissionario con conseguente obbligo degli altri Amministratori di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

Art. 17 - Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori sono vincolati dal disposto di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

Art. 18 - Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, può eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonchè un Segretario anche estra-

neo.

Art. 19 - Il Consiglio si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, oltre che nei casi di legge, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori o due Sindaci e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo o anche direttamente, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Art. 20 - Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si

tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Art. 21 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità la proposta si ritiene respinta.

Art. 22 - Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio determinate indennità.

Art. 23 - Il Consiglio è investito dei più ampi po-



teri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea.

Al Consiglio è altresì attribuita la competenza a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Art. 24 - Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, il o gli Amministratori Delegati.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in video-

conferenza o in teleconferenza a norma dell'art.

20 dello statuto.

Il Consiglio inoltre può conferire speciali incarichi a singoli Amministratori fissandone le attribuzioni e le eventuali retribuzioni e/o cauzioni a norma di legge.

Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio può nominare direttori, anche generali, nonchè procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Al Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, è riservata la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonchè i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

Il soggetto nominato deve aver conseguito la lau-

rea in Economia e Commercio e deve aver ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo in società di capitali per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Il Consiglio di Amministrazione determina altresì il compenso del predetto dirigente.

#### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

Art. 25 - Al Presidente, od a chi ne fa le veci, è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

Il Presidente, inoltre, o chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Gli Amministratori Delegati hanno potere di rappresentanza della società con firma libera nei limiti delle deleghe loro conferite.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

Art. 26 - La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizio-

ni del presente statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società.

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 27 - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili.

La composizione del Collegio deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato.

Attribuzioni doveri e durata sono quelli stabiliti per legge.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono d'ufficio, coloro che ricoprano la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile con le precisazioni di cui ai commi successivi.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio, che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra, sono scelti fra coloro che

hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;

ovvero

b) attività professionali o di insegnamento di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per tali il diritto industriale, commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale,

ovvero

c) funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo e comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per tali quelli relativi alla ricerca, sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché dei relativi accessori.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguen-

ti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste - considerando entrambe le sezioni - che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono includere candidati di genere diverso.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la

Società.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;

b) le informazioni relative all'identità dei



soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società;

c) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 - quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi;

d) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

e) la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati o in caso di mancato deposito di tali liste

da parte della minoranza, viene data tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, affinché le liste possono essere presentate nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella

lista in ordine di elenco.

La modalità di nomina di cui sopra dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/98 come successivamente modificato ed integrato.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al summenzionato requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione appartenenti al genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del summenzionato requisito.

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato.

#### REVISORE CONTABILE

Art. 28 - L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti in conformità alle vigenti disposizioni.

#### BILANCIO E UTILI

Art. 29 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla compilazione dell'inventario e del bilancio osservando le disposizioni di legge.

Art. 30 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il limite di legge, saranno ripartiti integralmente fra le azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deli-

beri speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Art. 31 - Il Consiglio determina epoca, luogo e modalità di pagamento dei dividendi, che si prescrivono a favore della società dopo cinque anni dalla data di esigibilità.

#### R E C E S S O

Art. 32 - E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti: la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### S C I O G L I M E N T O

Art. 33 - Verificandosi per qualsiasi ragione lo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri e compensi.

F.to Marco Messini

F.to LUCA BOLLINI

-----

-----



-----



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	D'ATRI GIANFRANCO			0	0
1	D D'ATRI STELLA			10	10
2	D BLOCKCHAIN GOVERNANCE			10	10
	<b>Totale azioni</b>			<b>20</b>	<b>20</b>
				0,000001%	0,000001%
2	MARINO TOMMASO			1	1
				0,000000%	0,000000%
3	MARTONE BRUNO			0	0
1	D ISHARES VII PLC			73.105	73.105
2	D MERRILL LYNCH INTERNATIONAL			261.186	261.186
	<b>Totale azioni</b>			<b>334.291</b>	<b>334.291</b>
				0,013267%	0,013267%
4	ANTONINI WILLIAM			25.000	25.000
				0,000992%	0,000992%
5	BENILOUCHE JOEL DAVID			0	0
1	R ZUCCHI SPA			2.065.909.980	2.065.909.980
	<b>Totale azioni</b>			<b>2.065.909.980</b>	<b>2.065.909.980</b>
				81,986739%	81,986739%
6	ACERBI SERGIO			40.000	40.000
				0,001587%	0,001587%
7	FALERI DAVIDE			39.076	39.076
				0,001551%	0,001551%
	<b>Totale azioni in proprio</b>			<b>104.077</b>	<b>104.077</b>
	<b>Totale azioni in delega</b>			<b>334.311</b>	<b>334.311</b>
	<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>			<b>2.065.909.980</b>	<b>2.065.909.980</b>
	<b>TOTALE AZIONI</b>			<b>2.066.348.368</b>	<b>2.066.348.368</b>
				82,004137%	82,004137%
	<b>Totale azionisti in proprio</b>			<b>4</b>	<b>4</b>
	<b>Totale azionisti in delega</b>			<b>4</b>	<b>4</b>
	<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>			<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>			<b>7</b>	<b>7</b>

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Copia conforme

all'originale mio rogito, ed allegati, col quale  
collazionata concorda.

Milano, il